

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 69
approvata il 16 marzo 2016

DETERMINAZIONE: VARIANTE N. 301 AL P.R.G. «ADEGUAMENTI DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, RECEPIMENTO INDIRIZZI PER LA TUTELA DELLE AREE AGRICOLE E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE SALE DEL COMMUNO». VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. E DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Il provvedimento in oggetto interviene sulla disciplina normativa dettata dalle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente.

In particolare è prevista la modifica della disciplina dell'uso del suolo, tesa a garantire un uso più razionale e sostenibile dal punto di vista ambientale tramite una serie di misure atte ad agevolare la permanenza delle attività agricole presenti sul territorio ed incentivarne l'insediamento di nuove.

Contestualmente la Variante apporta un adeguamento alle novità normative intervenute in ambito nazionale e la modifica di particolari prescrizioni sulla base dell'esperienza maturata negli anni dai competenti Settori della Città e con il contributo congiunto della Commissione Edilizia e della Commissione Locale del Paesaggio.

In particolare la Variante interviene su alcune definizioni enunciate dalle N.U.E.A. di P.R.G. relativamente alla definizione della Superficie Lorda di Pavimento (S.L.P.) con le relative superfici scomputabili, nonché alla definizione di verande.

Relativamente alla definizione di "presenza continuativa di persone", è specificato l'ambito di applicabilità circoscrivendolo alle norme di tutela dell'assetto idrogeologico ed introducendo altresì limiti dimensionali.

Un ulteriore tema riguarda la disciplina delle aree per servizi pubblici, rispetto alla quale la Variante introduce elementi di maggiore flessibilità introducendo il cambio o delle attività di

servizio previste o la loro integrazione purché derivante da un progetto di opera pubblica approvato dalla Città o soggetto a specifica convenzione urbanistica.

È introdotta una maggiore flessibilità riguardo ad alcuni parametri edilizi quali il rapporto di copertura e l'ampiezza dei cortili. La medesima esigenza si presenta in relazione alla progettazione di ambiti considerati strategici per la Città (siano essi ricompresi in Zone Urbane di Trasformazione o nel tessuto consolidato) e, pertanto assoggettati a Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.) di iniziativa pubblica. Allo stesso fine ed ugualmente in presenza di uno Strumento Urbanistico Esecutivo di Iniziativa Pubblica, la Variante consente il trasferimento di diritti edificatori delle aree in esso ricomprese, in altre aree soggette a pari strumento attuativo, ovvero all'interno dello stesso strumento, anche qualora costituito da diverse aree normative e zone normative.

Per i servizi pubblici di interesse generale, si ritiene di non estendere la dotazione di parcheggi suddetta oltre a quella già prevista dalle norme in vigore, in considerazione del più recente orientamento della Città volto a limitare la realizzazione di attrattori di traffico e ad incentivare ogni forma di mobilità sostenibile.

In merito alle intervenute modifiche sull'assetto normativo, la Variante recepisce la definizione aggiornata del tipo di intervento della manutenzione straordinaria con i relativi riferimenti.

Inoltre, riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente ed alla riduzione del consumo di suolo, nel solco dell'apertura introdotta a livello nazionale dalla Legge 164/2014 relativamente agli edifici legittimamente realizzati con destinazioni d'uso in contrasto di Piano, la Variante amplia la gamma degli interventi ammessi consentendo, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, anche il restauro e risanamento conservativo, senza possibilità di modificare la destinazione d'uso.

Per quanto riguarda la definizione dell'intervento di ristrutturazione edilizia di tipo d3) viene inserita una più esauriente esplicitazione delle modifiche interne entro i volumi e le sagome esistenti, ammettendo come parametro di riferimento non solo la S.L.P. ma anche il volume utile delle unità immobiliari.

Per consentire la piena fruizione degli spazi interrati la Variante riconduce gli interventi volti al riutilizzo, recupero e riqualificazione di superfici esistenti nei piani interrati e parzialmente interrati degli edifici ricompresi nella Zona Urbana Centrale Storica e sottoposti a

vincolo ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., tra quelli annoverati come restauro conservativo, ai soli sensi dell'allegato A delle N.U.E.A. e fatto salvo il parere della competente Soprintendenza.

In considerazione della sempre maggiore difficoltà di reperimento di aree da destinare a servizi negli interventi all'interno dell'area centrale, a causa della densità territoriale, e considerati gli effetti negativi della mancata trasformazione degli immobili, talvolta anche di pregio, al fine di incentivare la piena attuazione del PRG., la Variante propone di consentire totalmente la monetizzazione dei servizi nelle aree a destinazione terziaria (oggi ammessa solo nella misura del 50%), per gli interventi approvati con strumento urbanistico esecutivo, nonché limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo d3), sostituzione edilizia di cui alla lettera e), completamento di cui alla lettera f), ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera g) e nuovo impianto di cui alla lettera i) dell'articolo 4 delle N.U.E.A. all'interno della Zona Urbana Centrale Storica.

Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 8 della LR 20/2007, come modificato dalla LR 15/2011, ed alla luce della recente approvazione da parte del Consiglio Regionale del "Piano Regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori, la Variante individua nelle aree IN le aree urbanisticamente compatibili con l'insediamento delle strutture per il commiato.

La Variante provvede infine alla correzione di alcuni errori materiali riscontrati nel testo delle N.U.E.A. e all'aggiornamento, anche su segnalazione della Commissione Urbanistica, dei riferimenti di legge superati.

In merito agli specifici indirizzi per la tutela delle aree agricole, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 5 marzo 2012 (DCC n. mecc. 2012 00758/046), ad oggetto "Progetto TOOC – Torino Città da coltivare definizione delle linee guida", viene introdotto il concetto di "agricoltura urbana", ovvero di un'agricoltura legata ad un progetto urbano di "città naturale", che prende in considerazione vari aspetti del vivere cittadino quali l'approvvigionamento locale, il paesaggio, le funzioni sociali, la gestione ambientale, e si allinea agli indirizzi dettati dal PTCP2 di valorizzazione della fascia periurbana (zona di contatto fra mondo rurale e mondo urbano) mediante azioni di tutela e sviluppo dell'agricoltura, non solo finalizzata alla semplice produzione

di cibo bensì al miglioramento complessivo della qualità urbana e alla difesa del suolo inteso come bene limitato e non riproducibile.

Inoltre con deliberazione in data 15 ottobre 2012 (DCC n. mecc. 2012 03546/002) il Consiglio Comunale ha impegnato la Giunta affinché predisponga, tra l'altro, l'*"adeguamento del Piano Regolatore di Torino agli indirizzi ed alle direttive del PTC della Provincia di Torino, approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte in via definitiva in data 21 luglio 2011, con riferimento specifico al Titolo III, Sistema del Verde e delle Aree Libere, ed in particolare all'articolo 34 ed ai successivi articoli 35 e 36 con esso correlati, col necessario riconoscimento dell'importanza delle aree agricole periurbane, del loro valore anche paesaggistico, della necessità di una loro tutela e valorizzazione, e del "contenimento dell'incidenza negativa dei fattori di pressione e potenziale rischio attraverso misure per la loro riduzione"*.

All'interno di tali aree, gli indirizzi dettati dalle N.d.A. all'art. 34 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2 (PTCP2) sono volti a sostenere nuove forme di gestione agricola dei terreni al fine di *"promuovere l'insediamento di nuove funzionalità agricole (funzioni sociali, ricreative, per il tempo libero, ricettive, didattico-educative, etc...), facendo però attenzione a non determinare un incremento incontrollato del carico urbanistico"*, nel rispetto degli obiettivi di tutela, mantenimento e aumento della sostenibilità ambientale delle attività agricole esistenti, di recupero della multifunzionalità e del valore dell'agricoltura come presidio del territorio e come costruzione e tutela del paesaggio di valorizzazione e riqualificazione paesaggistica con particolare attenzione alla tutela e alla messa in valore del sistema di segni del tessuto agricolo storico (quali ad esempio cascine, balere ecc...).

Sulla scorta di tali indirizzi la Variante ha ritenuto di integrare la qualificazione delle aree destinate a "Parchi urbani e fluviali" con il termine "agricoli", al fine di evidenziare che in tali aree sono state ampliate e regolamentate le funzionalità agricole.

Un supporto attraverso il quale ottemperare a tali direttive è dato dalla "Carta di capacità d'uso dei suoli" uno strumento di classificazione che consente di differenziare le terre a seconda delle potenzialità produttive delle diverse tipologie pedologiche. Infatti, a livello regionale, la capacità d'uso dei suoli è uno strumento fondamentale per molti aspetti della pianificazione territoriale, con particolare riferimento ai progetti che impongono trasformazioni d'uso. Il PTCP2 salvaguarda i terreni ricadenti in I e II Classe di Capacità d'Uso dei Suoli ammettendo

l'edificazione solo in caso di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguano l'interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative alternative.

Per le motivazioni sopra riportate, la Città, con la Variante, intende sostenere lo sviluppo delle aziende agricole anche orientate verso la multifunzionalità (agriturismo, turismo ecocompatibile, agricoltura sociale e didattica, orticoltura), compatibilmente con le caratteristiche ambientali e territoriali dei luoghi.

Atteso che:

- ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dalle LL.RR. nn. 3/2013 e 17/2013, le varianti parziali di cui al comma 5 del medesimo articolo art. 17 devono essere sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;
- ai sensi dell'art. 3bis della stessa L.R. 56/77 e s.m.i., per gli strumenti di pianificazione in essa normati, l'Autorità competente alla VAS è individuata nell'Amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;
- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della L.R. 40/98;
- l'Organo Tecnico Comunale è stato da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e Ambiente–Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS e attribuita la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha proceduto alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, secondo le prescrizioni dettate dal combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dalla L.R. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Con nota, prot. 6270 del 30.07.2015, il Dirigente dell'Area Ambiente, rendeva disponibile l'elaborato tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. richiedendo al contempo il parere di competenza ex art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. all'ARPA – Dipartimento Prov.le di Torino, alla Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all'ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, alla Regione Piemonte - Settore Aree Naturali Protette, all'Ente di Gestione delle Aree protette del Po e della Collina Torinese, al Segretariato regionale per i beni culturali e Paesaggistici del Piemonte; alla Soprintendenza dei beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli ed ai componenti l'Organo Tecnico Comunale V.I.A. (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126), e al Servizio Pianificazione.

L'avvio del procedimento è stato reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 30 luglio 2015, all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul sito web del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/vasincorso/>

L'ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Struttura Semplice Attività di Produzione, con nota prot. n. 73546 del 10 settembre 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7533 del 16/09/2015), che si allega (allegato 1), si è espressa in merito alla necessità di assoggettabilità della variante alla VAS in quanto è stata ritenuta:

- consentire un consumo di suolo ulteriore senza una sufficiente quantificazione dello stesso e la previsione di compensazioni;
- non potersi escludere interventi da sottoporre alla procedura di VIA;
- carente la descrizione dal punto di vista ambientale degli ambiti interessati dalle ricadute della variante stessa in modo da poter escludere impatti ambientali significativi.

L'ASL TORINO 1 – Dipartimento Integrato alla Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità pubblica – S.S. Igiene Edilizia e Urbana, con nota prot. n. 74910 del 25 agosto 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7061 del 28/08/2015), che si allega (allegato 2), ha comunicato che *“...omissis...si esprimerà nel momento in cui perverranno formali richieste di parere, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, riferite agli specifici futuri fabbricati”*

La Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, con nota

prot. n. 0123670 del 7 settembre 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7411 del 11/09/2015), che si allega (allegato 3), si è espressa in merito alla non assoggettabilità della variante alla VAS segnalando tuttavia la necessità di apportare modifiche ed integrazioni di tipo puntuale e sostanziale in merito ai seguenti principali aspetti:

- in merito ai potenziali impatti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sulla Rete Ecologica Provinciale si chiede che il Comune faccia uso dei criteri, metodologie ed indirizzi operativi ed attuativi per la pianificazione e progettazione della rete ecologica alla scala locale contenuti nelle LGSV (linee guida per il sistema del verde;
- si chiede la verifica/dimostrazione che le aree che verranno utilizzate ai fini agricoli o che verranno interessate dagli interventi consentiti all'interno dei parchi (urbani, fluviali, collinari individuati all'art. 21 delle N.U.E.A.) non siano destinate a standard ex art. 21 della L.U.R.
- il consumo del suolo indotto dalla realizzazione degli interventi previsti deve essere contenuto e non deve produrre ulteriore frammentazione, inoltre è necessario prevedere mitigazioni e soprattutto compensazioni per gli interventi consentiti dalla variante(le compensazioni devono essere finalizzate all'implementazione e miglioramento della rete ecologica esistente e alla creazione di connessioni/collegamenti tra i vari elementi);
- devono essere preservati terreni a elevata capacità d'uso (I e II classe) e le aree destinate a colture specializzate ed irrigue, e devono essere conservate e tutelate le aree di pregio ambientale/naturalistico esistenti anche se non riconosciute ai sensi di legge (SIC-ZPS-Galassini);
- occorre definire cosa si intenda per attrezzature a servizio dell'attività agrituristica, distinguendo la funzione di "ricezione ed ospitalità" dalle altre quali quella di coltivazione, allevamento conservazione e trasformazione di prodotti ecc.;
- per quanto riguarda le disposizioni relative all'art. 17 "Zone a verde privato con preesistenze edilizie – parte collinare a levante del fiume Po" si ricorda che la realizzazione degli interventi in ampliamento comporta un consumo suolo che dovrà essere compensato anche se gli stessi non costituiscono SPL.; nel contesto collinare si richiede di valutare con attenzione l'impatto visivo dei nuovi manufatti ed applicare il principio dell'invarianza idraulica;

- per quanto riguarda le disposizioni relative all'art. 21 "Parchi urbani e fluviali" si chiede la ricognizioni delle caratteristiche degli edifici e manufatti esistenti finalizzata ad individuare quelli di pregio, sui quali prevedere limitazioni ai tipi di interventi consentiti, e quelli di recente costruzione, inutilizzati e senza pregio sui quali promuovere efficaci azioni di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica;
- si segnala la necessità di analizzare attentamente i potenziali impatti sulle diverse componenti ambientali, derivanti dalle possibilità realizzative del campo da golf, la cui destinazione risulta prioritariamente ammessa nell'ambito P21 ed eventualmente in parte del P31;
- si chiede di integrare l'ultimo capoverso , che afferma che le prescrizioni del comma non si applicano alle ZPS, inserendo anche i SIC.

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, con nota prot. 10029 del 29 settembre 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 8203 del 06/10/2015), che si allega (allegato 4), ha comunicato che. *"...omissis... preso atto in ogni caso che trattasi di adeguamenti e modifiche normative che non entrano in alcun modo nella definizione di tipologie edilizie, forme e distribuzioni di volumi e che non risulta possibile valutarne l'impatto specifico sulle aree vincolate presenti sul territorio comunale.....omissis.... si comunica in ogni caso di non ritenere necessaria la assoggettabilità alla VAS della Variante. Omissis..."*

I seguenti componenti dell'Organo Tecnico comunale V.I.A. hanno espresso il proprio parere di seguito riassunto.

I Servizi Mobilità e Urbanizzazioni e Riqualficazione Spazio Pubblico, con nota congiunta prot. n. 21606 del 22 settembre 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7898 del 28/09/2015), che si allega (allegato 5), ha comunicato di non aver nulla da osservare.

I Servizi Grandi Opere del Verde e Verde Gestione con nota congiunta prot. n. 12292 del 22 settembre 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7767 del 23/09/2015),

che si allega (allegato 6), hanno comunicato di ritenere che la variante debba essere assoggettata alla fase di valutazione della procedura di VAS. Non potendo escludere, così come formulata, interventi con impatti ambientali sul consumo di suolo, le reti ecologiche, la biodiversità, gli aspetti paesaggistici.

Con nota prot. n. 8764 del 21 ottobre 2015 il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (Autorità Competente), che si allega (allegato 7), trasmetteva all'Area Urbanistica - Servizio Pianificazione della Città (Autorità Procedente) i contributi pervenuti dai sopraindicati soggetti.

In riferimento ai contributi trasmessi, l'Area Urbanistica della Direzione Territorio Ambiente, con nota prot. n. 2930 del 22 ottobre 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 8995 del 29/10/2015), che si allega (allegato 8), chiedeva la convocazione di un tavolo tecnico al fine di una più approfondita disamina dei contenuti della variante e per una puntuale definizione delle integrazioni ritenute opportune nel corso del dialogo avviato ai sensi dell'art. 152/2006 e s.m.i.

Preso atto della richiesta avanzata dall'Area Urbanistica, nell'ambito delle proprie competenze quale Autorità Competente, il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino, con nota prot. n. 8957 del 28 ottobre 2015, inviata all'ARPA, alla Città Metropolitana di Torino Servizio V.I.A., all'A.S.L. TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio ed ai componenti l'Organo Tecnico Comunale V.I.A., e al Servizio Pianificazione, convocava per il 10 novembre 2015 uno specifico tavolo tecnico di approfondimento nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante, con particolare riguardo alle aree agricole.

Nel corso del suddetto tavolo tecnico, come risulta dal verbale allegato (allegato 9), il Proponente illustrava nel dettaglio i contenuti della variante ed affrontava le tematiche di interesse, in riferimento alle osservazioni oggetto di intervento da parte degli Enti interpellati, aderendo, a conclusione dei lavori, alle proposte del tavolo, ovvero:

1) effettuare l'ulteriore analisi delle osservazioni per individuare la loro suddivisione in:

- osservazioni puntuali, che possano essere inserite nella variante normativa (ovvero per le

quali si giustificherà il mancato recepimento);

- osservazioni di contesto, che rinviino ad una norma di salvaguardia che condizioni l'attuazione ad un atto di definizione del quadro ambientale che sarà successivamente approvato.

2) esplicitare nell'ambito della variante normativa quali dovranno essere i contenuti del provvedimento di definizione del quadro di riferimento, al fine di specificarne le caratteristiche e la valenza;

3) definire le compensazioni che dovranno essere previste;

4) approfondire la tematica delle opere soggette a VIA.

Si proponeva inoltre:

- a conclusione delle sopra indicate integrazioni e modifiche, di riconvocare i Soggetti competenti per una nuova verifica sulla non assoggettabilità, ovvero la sulla conferma dei pareri precedentemente espressi circa l'assoggettabilità della variante alla fase di VAS;
- di istituire e attivare uno specifico gruppo di lavoro con i Servizi Grandi Opere del Verde e Verde Gestione al fine di definire il quadro di riferimento per rendere poi possibile l'attuazione degli interventi previsti dalla variante;

A seguito di interlocuzione degli uffici competenti dell'Autorità Proponente e dell'Autorità Competente, venivano quindi riformulati alcuni contenuti della variante, anche alla luce dei contenuti richiesti a seguito degli approfondimenti e dei contributi presentati.

Il Dirigente dell'Area Ambiente con nota prot. 10319 del 04.12.2015, inviava quindi all'ARPA – Dipartimento Prov.le di Torino, alla Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all'ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, alla Regione Piemonte - Settore Aree Naturali Protette, all'Ente di Gestione delle Aree protette del Po e della Collina Torinese, al Segretariato regionale per i beni culturali e Paesaggistici del Piemonte; alla Soprintendenza dei beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli, ai componenti l'Organo Tecnico Comunale V.I.A., e al Servizio Pianificazione, convocazione per il 18 dicembre 2015 ad una conferenza dei servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 e

ss. Della legge 241/1990 e smi., nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante.

In conclusione alla suddetta conferenza dei servizi, come risulta dal verbale allegato (allegato 10), al fine di escludere impatti significativi sotto il profilo ambientale, sono state illustrate alcune modifiche normative da apportare alle NUEA:

- esclusione degli interventi soggetti alle procedure di VIA tra quelli ammessi ai sensi dell'art. 17 comma 7, 21 commi 5 e 12;
- sia prescritta per le convenzioni di cui all'art. 21, commi 3, 5 e 12, la necessità di essere corredate da un programma complessivo degli interventi previsti, accompagnato da un piano aziendale nonché da un relativo documento di analisi ambientale che contenga specifici obiettivi di qualità ambientale. La redazione dei documenti di analisi ambientale e la presentazione del programma degli interventi potrà avvenire solo successivamente all'approvazione, da parte della Città, di un proprio atto deliberativo che approvi il quadro dello stato ambientale delle aree nonché indirizzi e criteri che fissino i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale per la loro tutela e valorizzazione.

Inoltre la Conferenza ha prescritto che sia esplicitato nella parte dispositiva della deliberazione di approvazione della Variante oggetto di valutazione, che:

il quadro dello stato ambientale debba identificare, anche mediante cartografia tematica, e descrivere le caratteristiche territoriali e ambientali almeno:

- delle aree protette e delle loro specifiche finalità istitutive, nonché delle aree di particolare interesse paesaggistico, ambientale ed ecologico, individuate anche dagli strumenti di pianificazione e coordinamento sovra comunale;
- delle attività agricole presenti, caratterizzate per colture e allevamenti presenti nonché della localizzazione del centro aziendale;
- della qualità, vulnerabilità, anche idrogeologica, e caratterizzazione dei suoli e delle falde e dei relativi eventuali vincoli;
- dei manufatti di interesse storico, monumentale, paesaggistico e dei segni storici del tessuto agricolo;

tale provvedimento dovrà formulare criteri per interventi di mitigazione e compensazione

volti a ridurre o compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei programmi degli interventi, con particolare riguardo agli agroecosistemi, al consumo e alla qualità del suolo e all'aspetto paesaggistico, tenuto anche conto della priorità del mantenimento delle superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale.

In esito ai lavori della Conferenza, sulla scorta delle procedure di attuazione prefigurate, il Servizio Grandi Opere del Verde ritiene che la Variante possa essere esclusa dalla fasi di valutazione ambientale.

In esito alle modifiche prescritte, ARPA Piemonte, ribadendo la centralità nel quadro delle procedure di VAS di elementi di analisi ambientale di riferimento, ritiene che Variante normativa possa essere esclusa dalla fasi di valutazione ambientale, a condizione che il quadro di riferimento risulti esaustivo nel supportare la valutazione della significatività degli impatti dei programmi degli interventi attuativi della variante.

Successivamente alla conferenza, sono pervenuti ulteriori contributi.

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, con nota prot. 14984 del 22 dicembre 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 10922 del 28/12/2015), che si allega (allegato 11), nel confermare il proprio precedente parere espresso in data 29 settembre 2015 ha comunicato che. *“...omissis...gli interventi che riguarderanno le aree vincolate ai sensi della Parte II e della Parte III del Codice saranno comunque soggette a parere preventivo della Soprintendenza competente nelle successive fasi autorizzative.”*

La Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo Tutela del Territorio – Biodiversità e Aree Naturali, con nota prot. 41495 del 18 dicembre 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 10966 del 29/12/2015), che si allega (allegato 12), nel premettere, tra l'altro, che le modifiche introdotte dalla variante sono di carattere normativo e riguardano le aree agricole della parte piana della città interessata dalle Riserve Naturali ex L.R. 19/2009, ZPS e Zona naturale di salvaguardia, e che gli obiettivi di sostenibilità ambientale

descritti nel Rapporto preliminare, con particolare riferimento alle tematiche natura e biodiversità risultano coerenti con gli obiettivi di tutela delle aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000, comunica che “.. omissis... In mancanza di precise indicazioni sulla localizzazione delle previsioni urbanistiche connesse alle modifiche normative previste dalla variante, risultano quindi difficilmente valutabili i relativi impatti e le interferenze sui Siti della Rete Natura 2000.omissis... Ciò premesso si ritiene che lo strumento in oggetto non sia da sottoporre alla procedura di valutazione d’Incidenza in ambito Vas ...omissis... ma che, in applicazione del principio di precauzione, ...omissis... ai fini della tutela degli ecosistemi naturali, ...omissis... tutti i progetti definitivi degli interventi suscettibili di interferire , anche indirettamente sui Siti della Rete Natura 2000, dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione d’Incidenza, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 19/2009.omissis...”.

Il Servizio Pianificazione, come già concordato in sede di Tavolo Tecnico e d anticipato nel corso della Conferenza, ha trasmesso nota di risposta alle controdeduzioni puntuali pervenute prot. 60 del 14 gennaio 2016 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 375 del 20/01/2016), che si allega (allegato 13), con la quale è stato dato riscontro alle osservazioni di carattere puntuale pervenute dai Soggetti competenti, introducendo le opportune modifiche normative di cui si prende atto.

Preso atto che, riferimento ai disposti di cui al comma 4 dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in data 29 gennaio 2016 è stata sentita ed informata l’Autorità procedente sulla non assoggettabilità a VAS della variante.

Con nota prot. 313 del 10 febbraio 2016 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1365 del 16/02/2016), la Direzione Territorio e Ambiente, in riferimento alle prescrizioni indicate dalla Conferenza dei Servizi, ferma restando l’opportunità di predisporre un quadro d’insieme delle aree protette ed agricole presenti sul territorio cittadino, chiede di volerle diversamente formulare dal momento che, nelle forme ipotizzate, parrebbero configurarsi alla stregua di una condizione all’efficacia della variante stessa, non opponibile ad un atto di pianificazione.

Il Dirigente dell’Area Ambiente con nota prot. 1616 del 24.02.2016, inviava quindi

all'ARPA – Dipartimento Prov.le di Torino, alla Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, ai componenti l'Organo Tecnico Comunale V.I.A., e al Servizio Pianificazione, convocazione per un tavolo tecnico di confronto da tenersi il 2 marzo 2016 in merito all'esame di tale richiesta; durante tale incontro l'Autorità Proponente e l'Autorità Competente, con il contributo dei soggetti competenti in materia ambientali presenti, hanno quindi concordato di meglio precisare tali prescrizioni, ferme restando le conclusioni della conferenza.

Nel merito delle ulteriori modifiche normative oggetto del provvedimento di Variante, gli Enti competenti in materia ambientale non hanno evidenziato che queste possano indurre impatti ambientali significativi; peraltro l'Area Ambiente, nel condividere l'indirizzo di non estendere la dotazione di parcheggi, in particolare nella Zona Urbana Centrale Storica, in considerazione del più recente orientamento della Città volto a limitare la realizzazione di attrattori di traffico e ad incentivare ogni forma di mobilità sostenibile, ritiene tuttavia utile che siano monitorati nel tempo gli effetti di tale modifica normativa in termini di posti auto non realizzati e relative risorse monetizzate, anche al fine di poter valutare opportuni investimenti a supporto della mobilità sostenibile.

Pertanto:

- dato atto che dal 10 agosto 2015 data in cui il servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha inviato la documentazione, è scaduto il termine previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale;
- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- vista la tipologia del piano in oggetto (Variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.U.R.);
- esaminato il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;

- sentito, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Servizio Pianificazione nella funzione di Autorità procedente;

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni, come meglio espresse nella parte dispositiva del presente atto.

Infine:

- premesso che l'articolo 14 della L.R. 56/77, come novellato dalla L.R. 3/2013, prescrive che in caso di VAS, la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
- richiamati i contenuti della variante;
- richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione della Città di Torino;

si conferma che in relazione alla metodologia prevista dalla D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85-3802 in base alla quale è stata redatta la proposta di Classificazione Acustica, si rileva che la variante non incide sui criteri di redazione del Piano stesso e pertanto, si ritiene il Piano in oggetto coerente con la classificazione acustica stabilita.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE D'AREA

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 74 dello Statuto della Città;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014, mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

esaminato il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

visti i pareri degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;

visti i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;

vista la compatibilità della Variante con il Piano di Classificazione Acustica vigente,

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di prendere atto della nota di risposta alle controdeduzioni puntuali pervenute prot. 60 del 14 gennaio 2016 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 375 del 20/01/2016), che si allega (allegato 13), e delle modifiche normative alle NUEA ivi proposte;
2. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante Parziale ai sensi dell'art. 17bis, comma 5, della L.U.R., n° 301 al PRG, "ADEGUAMENTI DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, RECEPIMENTO INDIRIZZI PER LA TUTELA DELLE AREE AGRICOLE E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE SALE DEL COMMUNATO" subordinatamente alle seguenti prescrizioni, in esito ai rilievi di carattere generale, espressi dai Soggetti competenti.

Le NUEA dovranno essere integrate prevedendo che:

- a. siano esclusi dalle NUEA gli interventi soggetti alle procedure di VIA tra quelli ammessi ai sensi dell'art. 17 comma 7, 21 commi 5 e 12;
- b. sia prescritta per le convenzioni di cui all'art. 21, commi 3, 5 e 12, la necessità di essere corredate da un programma complessivo degli interventi previsti, accompagnato da un piano aziendale nonché da un relativo documento di analisi ambientale che contenga

specifici obiettivi di qualità ambientale, i quali dovranno essere redatti secondo le linee guida approvate dalla Città e sottoposti a fase di verifica di assoggettabilità (ferma restando l'esclusione di interventi soggetti alle procedure di VIA), nonché, per interventi suscettibili di interferire, anche indirettamente, sui Siti della Rete Natura 2000, alla procedura di Valutazione d'Incidenza.

La deliberazione di approvazione della Variante in oggetto dovrà prevedere la predisposizione delle citate linee guida, da approvarsi da parte della Città mediante proprio atto deliberativo, per la definizione del quadro dello stato ambientale delle aree oggetto di Variante nonché degli indirizzi e criteri che fissino, per la loro tutela e valorizzazione, i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale. La deliberazione di approvazione della Variante dovrà in particolare esplicitare, nella parte dispositiva, che:

- a. il quadro dello stato ambientale da approvarsi con successivo atto deliberativo dovrà identificare anche mediante cartografia tematica, e descrivere, anche attraverso il confronto con ARPA e gli Enti competenti per gli specifici temi, le caratteristiche territoriali e ambientali almeno:
 - delle aree protette e delle loro specifiche finalità istitutive, nonché delle aree di particolare interesse paesaggistico, ambientale ed ecologico, individuate anche dagli strumenti di pianificazione e coordinamento sovra comunale;
 - delle attività agricole presenti, caratterizzate per colture e allevamenti presenti nonché della localizzazione del centro aziendale;
 - della qualità, vulnerabilità, anche idrogeologica, e caratterizzazione dei suoli e delle falde e dei relativi eventuali vincoli;
 - dei manufatti di interesse storico, monumentale, paesaggistico e dei segni storici del tessuto agricolo;
- b. il medesimo atto deliberativo formulerà, sempre attraverso il confronto con i soggetti competenti in materia ambientale criteri per interventi di mitigazione e compensazione volti a ridurre o compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei programmi degli interventi, con particolare riguardo agli agroecosistemi, al consumo e alla qualità del suolo e all'aspetto paesaggistico, tenuto anche conto della priorità del mantenimento delle superfici agricole in favore delle quali

- sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale;
- c. le successive convenzioni dovranno prevedere puntuali prescrizioni per l'attuazione degli interventi, per il riuso delle aree e per l'idoneità ambientale finalizzate a limitare l'eccessivo consumo di suolo mediante la creazione di centri aziendali intesi come nuclei insediativi unitari di servizio alle aziende agricole evitando costruzioni isolate;
3. di richiedere un monitoraggio nel tempo gli effetti delle modifiche normative introdotte relative al reperimento di posti auto, in termini di posti auto non realizzati e relative risorse monetizzate, anche al fine di poter valutare opportuni investimenti a supporto della mobilità sostenibile;
 4. di prendere atto che la variante non incide sulla classificazione acustica dell'ambito poiché essa attiene alla regolamentazione degli interventi edilizi senza modifica della destinazione d'uso delle aree e alla zonizzazione urbanistica;
 5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
 6. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/index.shtml> ;
 7. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
dell' Area Ambiente
Dr. Enrico Bayma

